



XII CIRCOLO DIDATTICO "G. LEOPARDI"

C.M. FGEE01200C - C.F. 80005820719

Via P. Selicato n. 1 - 71122 FOGGIA

tel. 0881/633598 - 661362

fgee01200c@istruzione.it – fgee01200c@pec.istruzione.it

www.leopardifg.edu.it

circolare n. 47

Foggia, 20/01/2026

AL PERSONALE DI SEGRETERIA

E P. C.

ALLE VICARIE

AL SITO WEB

Oggetto: obblighi di verifica sui pagamenti

Dal **1° gennaio 2026** è entrato in vigore l'articolo 144 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossioni) che riordina le previsioni dell'articolo 48-*bis* del DPR n. 602/1973.

Qui di seguito, una lettura orientativa della norma, anche per trasformarla in occasione di riflessione sulla qualità della gestione amministrativa.

È rimasto invariato il comma 1 in merito agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, quindi anche delle istituzioni scolastiche: prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, esse devono verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Come noto, in caso affermativo, le amministrazioni pubbliche non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La novità riguarda invece i commi 2 e 3 che sostituiscono i precedenti commi 2 e 2-*bis*:

2. *Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.*

Quindi per il pagamento a **persone fisiche** di stipendi, salari e altre indennità connesse al rapporto di lavoro, compresi i compensi dovuti a seguito di licenziamento, la soglia di verifica è fissata a 2.500 euro, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, fermo restando che l'inadempienza, per essere rilevante, deve essere almeno pari a 5.000 euro.

Concludendo, se prima il controllo si applicava solo agli esterni, adesso riguarda anche il personale interno.

Il Dirigente
Fernando Fratta